Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Domanda:

La pubblica amministrazione che emana l'ordinanza ingiunzione deve esaminare punto per punto tutti gli argomenti contenuti nelle difese presentate dal trasgressore?

Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta)

No. Secondo la giurisprudenza di legittimità l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte *per relationem* dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cassazione civile, 13 aprile 2006, n. 8649). Di conseguenza, non si ritiene sussistente un vizio della motivazione dell'ordinanza ingiunzione nel caso in cui le difese del trasgressore non risultino contestate punto per punto.

Peraltro, va rilevato che secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame le deduzioni difensive, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento, soltanto nei casi in cui con il ricorso vengano allegati fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità; in caso contrario, "può ritenersi sufficiente, al fine della confutazione degli scritti difensivi, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale, costituendo la motivazione "*per relationem*" una modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz'altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento amministrativo" (testualmente, Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 871).

Stefania Pallotta

Pubblicato il 4 settembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248